

R.G. n. 875/2023

Sentenza n. 1204/2025

Pronunzia il 12/05/2025

Pubblicazione il 13/05/2025

N. R.G. 875/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 875/2023 promossa da:

(C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. TARQUINIO MICHELE, elettivamente domiciliato
in BOLOGNA, VIA BELVEDERE N. 10 presso il difensore

ATTRICE

contro

ALFA S.R.L. (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. FRESA RICCARDO, elettivamente
domiciliata in BOLOGNA, VIA DEI MILLE n. 22 presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per PARTE ATTRICE:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, accertata la reponsabilità di Alfa S.r.l., con sede in Bologna, via Larga n. 10, nel sinistro occorso ad il 30.04.2022 presso i propri locali ivi siti, dichiarare tenuta e condannare la suddetta Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice tutti i danni da questa riportati dal sinistro per cui è causa come stimati nella consulenza tecnica di ufficio del Prof. Mauro Martini, ossia un danno biologico da postumi

permanenti nella misura del 10 %, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni sette, seguito da un periodo di giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75 %, da successivi giorni 45 di inabilità temporanea parziale al 50 % e da ulteriori giorni 45 di inabilità temporanea parziale al 25 %, e un danno per i postumi permanenti in ambito professionale per ridotta capacità lavorativa specifica nella misura del 10 %;

oltre alla rifusione del danno da mancati redditi da attività specialistica di medico specialista in ostetricia e ginecologia come provati in corso di causa per il periodo maggio – agosto 2022, da liquidarsi, occorrendo, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento delle spese sanitarie come provate in corso di causa e a quelle di consulenza tecnica di ufficio e di parte, giuste fatture prodotte del Prof. Mauro Martini e Paolo Zunarelli e comunque al risarcimento di tutti i danni subiti da nel sinistro per cui è causa salve diverse valutazioni ritenute di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, con rivalutazione ed interessi,

In ogni caso con vittoria di spese di giudizio."

Per PARTE CONVENUTA come da comparsa di costituzione del 23.4.2024:

"chiede l'integrale rigetto della domanda attrice".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. ha convenuto in giudizio la società Alfa s.r.l. chiedendone la condanna, previo accertamento della relativa responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza della sua caduta verificatasi all'interno del supermercato collocato nel centro commerciale "Alfa" sito in Bologna, via Larga n. 10.

L'attrice ha allegato che il sinistro si era verificato a causa dell'urto nei denti di un carrello trasportatore che sporgevano in una delle corsie adibite all'esposizione delle merci, in cui inciampava. In conseguenza di tale caduta, aveva riportato lesioni e aveva dovuto astenersi dall'attività lavorativa di medico chirurgo per quattro mesi, il tutto come relazionato nella consulenza di parte prodotta in atti.

La convenuta, costituitasi tardivamente, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, ritenendo insussistenti i presupposti per affermare una responsabilità, in capo a sé, ai sensi dell'art. 2051 c.c., stante l'assenza di una oggettiva situazione di pericolo costituente "insidia" o "trabocchetto" nella corsia percorsa dall'attrice.

La causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali, prove per testi e CTU medico-legale e successivamente posta in decisione all'udienza del 23.1.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.

2. Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per i motivi che seguono.

Il sinistro nel quale l'attrice ha riportato i danni accertati dal CTU si è verificato a causa della presenza, in una corsia del supermercato gestito dalla convenuta, di un *transpallet* nel quale la stessa è inciampata.

Si configura, nel caso in esame, un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico della parte convenuta.

Giova, a tal proposito, rammentare qualche principio enunciato in materia dalla Suprema Corte quanto alla natura ed agli oneri probatori connessi alla responsabilità *de qua*.

Secondo la più risalente interpretazione della Corte di Cassazione, la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione *iuris tantum* di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato; pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi (l'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa e l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa) sui quali si fonda la responsabilità, presunta *iuris tantum*, del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (cfr. Cass. Civ. nn. 6767/2001, 8997/99, 5885/99, 3041/97, 11264/95, 2301/95, 1332/94, 347/92, 6340/88).

A fronte di questo orientamento giurisprudenziale, che individuava nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe pur sempre il fatto dell'uomo (nella specie del custode), che è venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi, la giurisprudenza più recente (Cass. Civ. nn. 20427/08, 4279/08, 2308/07, 25243/06, 15383/06, 9754/2005, 5326/2005, 376/2005, 15429/2004, 6753/2004, 5326/2004, 5578/2003, 1948/2003, 472/2003, 10641/2002, 2331/2001, 584/2001, 5031/98) ha ritenuto, invece, che il comportamento del responsabile sia estraneo alla fattispecie, parlando in proposito di un caso di responsabilità oggettiva: solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo).

Tale ultima interpretazione è stata in particolare accolta nelle due sentenze emesse dalla Terza Sezione civile della Suprema Corte, rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e poi recepita altresì dalle SS.UU. nell'Ordinanza del 30/06/2022, n. 20943, che in parte motiva ha richiamato i principi "*espressi in funzione nomofilattica*" dalla Terza Sezione, secondo cui:

a) "*l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima*";

b) "*la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso*";

c) *"il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";*

d) *"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".*

Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, l'indirizzo da ultimo richiamato ha ritenuto di chiarire che *"...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c."*.

In adesione a quest'ultima interpretazione, allora, può affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Tornando al caso in esame, risulta provato il nesso causale tra il bene in custodia (carrello trasportatore) presente all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla convenuta, e l'evento dannoso che ha coinvolto l'attrice. In tal senso vengono in rilievo le dichiarazioni testimoniali di Gianfelice Matteo, marito dell'attrice (della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare), che ha confermato di aver visto la moglie cadere inciampando sul carrello elevatore vuoto e non segnalato, collocato all'interno di una delle corsie del supermercato.

Pertanto, risulta integrato l'elemento necessario e sufficiente per affermare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo parte convenuta allegato, né provato, un'ipotesi di caso fortuito esimente della propria responsabilità.

3. Ciò detto in ordine all'*an*, si può passare ad accertare il *quantum* del risarcimento.

3.1 Sotto il profilo dei danni non patrimoniali, parte attrice ha lamentato di aver subito delle lesioni in conseguenza della caduta. Attraverso la CTU medico-legale sono stati stimati i danni occorsi all'attrice in conseguenza del sinistro.

In particolare, il CTU dott. prof. Mauro Martini ha concluso nel senso che vi è nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa e che l'evento lesivo è stato causa dei seguenti periodi di inabilità temporanea:

- totale di giorni 7 (sette);
- parziale al 75% di giorni 20;
- parziale al 50% di giorni 45;
- parziale al 25% di giorni 45.

Quanto al danno biologico permanente, la percentuale di invalidità è stata stimata nella misura del 10%.

Procedendo in base alle risultanze della CTU alla liquidazione del danno, considerata l'età della danneggiata (anni 66) e applicate le Tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), si può liquidare il danno nei seguenti termini:

- danno biologico permanente: **17.634,00** euro (comprensivo anche dell'incidenza dei postumi sul piano dinamico-relazionale, avuto riguardo alle attività, anche ricreative, compromesse, prima svolte dall'attrice);
- invalidità temporanea (punto base 150,00 euro): **8.362,50** euro.

3.2 Quanto ai danni patrimoniali, parte attrice ha innanzitutto allegato di aver sostenuto spese mediche di cui ha chiesto la refusione.

Il CTU ha ritenuto la congruità delle spese mediche per euro **2.185,00**, che possono essere rimborsate all'attrice in tale misura.

L'attrice ha poi lamentato danni da mancati redditi di attività quale medico specialista in ostetricia e ginecologia per il periodo maggio - settembre 2022.

A sostegno della domanda, ha sul punto articolato prove, chiamando a testimoniare quattro delle sue pazienti, che hanno tutte confermato di non aver potuto effettuare visite con la dottoressa nel periodo indicato perché la stessa si era infortunata. Inoltre, l'attrice ha prodotto una dichiarazione del Centro Hercolani di Bologna dove ella svolge la sua professione, attestante l'assenza dal lavoro per il periodo 3.5.2022-3.9.2022 (doc. 48).

Orbene, la voce risarcitoria dei danni da riduzione temporanea del reddito può essere riconosciuta, essendo stato provato che, nel periodo indicato, l'attrice è stata impedita a svolgere la propria professione.

Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte da parte attrice e relative agli anni 2019 - 2022 (docc. 49 - 52), si può evincere una flessione dei guadagni per l'anno 2022, che può verosimilmente essere giustificata con il quadrimestre di inattività dovuto all'infortunio. Pertanto, essendo tale voce di lucro cessante causalmente collegata con il sinistro, deve essere riconosciuto il risarcimento per tale perdita.

Ai fini della liquidazione di detta posta risarcitoria, non potendosi calcolare l'effettiva perdita economica subita nei mesi da maggio a settembre 2022 (non è dato sapere, infatti, esattamente quanti appuntamenti con le pazienti siano stati disdetti o non prenotati per il periodo *de quo*, e quante visite, pur non effettuate in quel periodo, siano state recuperate nel periodo immediatamente successivo alla ripresa), si procede a liquidare la perdita in via equitativa. A tal fine, si rileva che il reddito medio annuale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2019 - 2021, ricavabile dalle dichiarazioni prodotte, è pari ad euro 35.223,33. Per l'anno del sinistro, il reddito lordo (euro 30.907) è stato inferiore di euro **4.316,33** rispetto ai guadagni medi degli anni precedenti (35.223,33 - 30.907). Pertanto, è nella misura di tale contrazione dei guadagni che va quantificato il lucro cessante.

Da ultimo, va analizzata la voce relativa alla riduzione della capacità lavorativa specifica.

In atto di citazione, parte attrice ha richiamato sul punto le risultanze della relazione tecnica di parte a firma del dott. Zunarelli, che *"ha valutato un danno specifico del 5% in ambito professionale"*. Se intesa tale allegazione come affermazione della riduzione della capacità lavorativa specifica, gli elementi addotti sono insufficienti a riconoscerne la sussistenza. Parte attrice, infatti, nulla di più ha allegato e provato, neppure negli atti successivi, in ordine alla riduzione dei guadagni successivamente al sinistro. Le dichiarazioni dei redditi prodotte, infatti, si fermano all'anno 2022 in cui si è verificato il sinistro, e la riduzione delle entrate, per il periodo di inabilità temporanea, sono già state considerate nel punto precedente quale voce di lucro cessante passato. In base alle allegazioni di parte attrice non può, dunque, ritenersi provata la permanente riduzione della sua capacità di guadagno in conseguenza del sinistro. Tuttavia, considerata la doglianza attorea circa l'incidenza dei reliquati permanenti in ambito professionale, unitamente alle risultanze sulla CTU sul punto (che ha così affermato: *"Il danno valutato, in considerazioni della professione svolta dalla paziente (ginecologa, libero-professionista), che implica ampiamente l'utilizzo dell'arto superiore (quello dominante nella fattispecie), si riverbera integralmente sulla capacità lavorativa specifica, che è ridotta - dunque - in misura pari al 10% (dieci)"*), deve concludersi che i danni permanenti riportati dall'attrice avranno un riflesso sulla cenestesi lavorativa, in termini di maggiore difficoltà ed affaticamento nell'attività lavorativa, implicando tale attività l'uso dell'arto superiore menomato. Tale conseguenza dannosa può trovare ristoro mediante una maggiorazione del danno biologico liquidato, nella misura del 10%.

Per tale ragione, all'attrice deve essere riconosciuto un ulteriore importo pari al 10% del danno biologico, e così euro **1.763,40**.

3.3 In sede di scritti conclusivi, la parte convenuta ha sollecitato il giudicante a considerare il concorso di colpa della danneggiata che, colposamente per distrazione, non

si sarebbe avveduta dell'ostacolo ben visibile, chiedendo in via subordinata al rigetto della domanda avversaria, la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Se è vero che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato è rilevabile d'ufficio, tuttavia il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere le circostanze concrete sussistenti al momento e nel luogo del sinistro (es. posizione dell'ostacolo, visibilità, evitabilità in concreto dello stesso), onde valutare se il danneggiato abbia in qualche modo concorso nella determinazione del danno con una condotta colposa.

Nel caso di specie, nessuna allegazione in fatto è stata tempestivamente adottata da parte della convenuta. Pertanto, stante l'impossibilità di procedere ad una valutazione dell'incidenza della condotta della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, non si ritiene di fare applicazione dell'art. 1227 c.c. con la riduzione del risarcimento proporzionalmente alla quota di ritenuta corresponsabilità dell'attrice.

3.4 In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712).

In applicazione di tali criteri, le somme liquidate per la refusione delle spese mediche, devono essere dunque devalutate alla data del 15 luglio 2022 (individuata come data approssimativa intermedia dell'intero periodo delle cure); quanto al danno non patrimoniale, gli importi riconosciuti (17.634,00 + 8.362,50 + 1.763,40) vanno devalutati alla data del sinistro. Tutte le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.

Quanto ai danni da lucro cessante, la somma liquidata (euro 4.316,33) va rivalutata annualmente dal dicembre 2022 (individuato quale momento in cui si è consolidata la perdita di guadagno annuale), con calcolo degli interessi legali sulla somma così annualmente rivalutata.

A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori *ex lege* a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi per le fasi previste.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

Va, infine, riconosciuta la refusione delle spese di CTP sostenute dall'attrice, come da fattura n. 29/2025 del dott. Paolo Zunarelli, prodotta dall'attrice sub doc. 61.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- accertata la responsabilità di parte convenuta per il sinistro occorso a parte attrice il 30.4.2022, la condanna a versare a l'importo di euro **17.634,00 + 8.362,50 + 1.763,40** a titolo di danno non patrimoniale, e di euro **2.185,00 + 4.316,33** a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;

-condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti + 2.135,00 per CTP, euro 7.616,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;

- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.

Bologna, 12 maggio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Nunno

Pubblicazione il 13/05/2025